



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV  
Personale docente ed educativo

Alla Direzione generale  
per la Lombardia  
Ufficio VII  
SEDE

**Oggetto: quesito relativo agli esoneri e semi esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico**

Con riferimento al quesito posto da codesta Direzione regionale (prot. 12834 del 10/9/2015), si precisa che nella nota del Capo Dipartimento n. 1875 del 3 settembre u.s. viene ribadita la vigenza dell'art. 459 del T.U. sino al completamento della fase C del piano assunzionale previsto dalla legge 107/15.

Pertanto, nelle more della definizione di detta fase, è possibile per le autonomie scolastiche disporre gli esoneri dei collaboratori del dirigente scolastico, nei limiti previsti dall'articolo citato e successive modifiche, secondo le prerogative dettate dall'autonomia scolastica e quindi per qualsiasi docente facente parte dell'organico dell'istituto per il presente anno scolastico, compresi quindi anche i docenti di IRC.

Laddove il docente o i docenti così individuati risultassero successivamente appartenenti ad una classe di concorso per la quale non sono possibili immissioni in ruolo nella suddetta fase C per mancanza di aspiranti, il posto del docente esonerato rimarrà assegnato al supplente precedentemente nominato.

Tuttavia, dato che la legge 107/15 prevede che l'organico dell'autonomia non sia coperto con supplenze (comma 95) il posto corrispondente all'esonero del collaboratore sul quale non è possibile la nomina in ruolo non andrà calcolato nell'organico dell'autonomia di quella istituzione scolastica, che pertanto disporrà nominalmente di un posto in meno su detto organico per il solo anno scolastico in corso.

Il Dirigente  
Giuseppe Bonelli

*Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  
D. Lgs. 39/93*